MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 43

Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

1.L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e' sostituito dal seguente: "1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario. 2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. 4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. 5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".

Versione in vigore dal 24 aprile 2014, non più in vigore dal 24 giugno 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	III — Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo	III — Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-43-anticipo-certificazione-conti-consuntivi-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it